

N. 00344/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00757/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2012, proposto dalla

ACS Dobfar S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Marco Falciani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Varischi, Luca Prati e Luca Melegari e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in

Latina, via Zeppieri s.n.c.

***contro***

Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, on. Antonello Iannarilli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Leonardis e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Malinconico, in Latina, via Farini n. 4

Regione Lazio, non costituita in giudizio

Comune di Anagni, non costituito in giudizio

ARPA Lazio, non costituita in giudizio

ARPA Lazio – Sede provinciale di Frosinone, non costituita in giudizio

A.S.L. di Frosinone, non costituita in giudizio

A.S.L. di Frosinone – Sede di Anagni, non costituita in giudizio

Consorzio Sviluppo Industriale di Frosinone, non costituito in giudizio

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento della Provincia di Frosinone prot. n. 90585 del 7 agosto

2012, notificato in pari data, recante sospensione dell'attività svolta dall'ACS Dobfar S.p.A. di spandimento dei fanghi di depurazione per uso agronomico;  
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva della Provincia di Frosinone e la documentazione ad essa allegata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2012 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che ad un sommario esame degli atti la domanda cautelare si

appaesa sprowista del necessario requisito del periculum in mora, per essere la ricorrente tenuta in ogni caso ad astenersi dall'attività inibita, anche in difetto di adozione della sospensione impugnata, in ragione della già intervenuta scadenza, al 30 giugno 2011, dell'autorizzazione ottenuta (rectius, della proroga di tale autorizzazione: cfr. la determinazione della Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, del 3 marzo 2011, n. 2011/2012);

Ritenuto, pertanto, che non sussistano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 104/2010;

Ritenuto inoltre di dover liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima):

a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;

b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che in via forfettaria liquida in € 500,00 (cinquecento/00) complessivamente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2012

# IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)